



# Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

**Modifica del 25 aprile 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>1</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

*Art. 1, frase introduttiva, lett. a e a<sup>bis</sup>*

Onde sostenere i costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>2</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:

- a. per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all'azienda detentrica di animali in cui l'animale è nato;
- a<sup>bis</sup>. per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all'azienda detentrica di animali in cui l'animale è nato;

*Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, 1<sup>bis</sup> e 5*

<sup>1</sup> Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:

<sup>1bis</sup> Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:

- a. se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di nascita dell'animale;

<sup>1</sup> RS 916.407

<sup>2</sup> RS 916.441.22

- 
- b. se la BDTA ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica della macellazione:
1. l'importazione o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali oppure è avvenuta la prima registrazione secondo l'articolo 29*b* dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>3</sup>, e
  2. la storia dell'animale di cui all'articolo 3 capoverso 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza BDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

<sup>5</sup> I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d'eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 OSOAn<sup>4</sup>.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

25 aprile 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS 916.404.1

<sup>4</sup> RS 916.441.22